



CITTA' DI FOLLONICA

Largo Cavallotti, 1 - 58022 Follonica (GR)
Tel. 0566/59111 - Fax. 41709 - C.F. 00080490535



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 62 del 23-12-2024

Adunanza Ordinaria - seduta Pubblica

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art 20 D.Lgs 175/2016 - anno 2024. Partecipazioni detenute alla data del 31/12/2023

L'anno duemilaventiquattro e questo giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 09:00 nella Sala Consiliare, si e' riunito il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il PRESIDENTE Alberto Aloisi.

All'inizio della discussione dell'argomento in oggetto risultano:

Listorti Marina	P	Marrini Sandro	P
Lenzi Ilaria	P	Ricceri Iacopo	P
Serafini Francesca	P	Ricceri Metello	P
Buoncristiani Matteo	P	Droghini Azzurra	P
Ciompi Francesco	P	Venezia Paola	P
Manni Giacomo	P	Aloisi Alberto	P
Giorgieri Mirjam	P	D'Ambra Riccardo	P
Pecorini Andrea	P	Betti Emanuele	P
Stella Francesca	P		

Partecipa il VICESEGRETERARIO GENERALE, Dott.ssa Giovanna Gregucci incaricata della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici del Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

Richiamato il D.Lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo").

Considerato che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del T.U.S.P., agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale.

Preso atto che il Comune di Follonica provvede, ai sensi di legge, alla verifica e alla razionalizzazione delle proprie partecipazioni già dall'anno 2011, come da proprie deliberazioni n. n. 7 del 24/01/2011, relativa alla ricognizione delle società partecipate dall'Ente, di cui all'art. 3 commi 27 e 28 L. 244/2007 e la successiva n. 6 del 28/02/2013, per l'adempimento di cui all'art. 14 comma 32 del D.L. 78/2010.

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 29/06/2017 avente ad oggetto "Ricognizione straordinaria delle società partecipate ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175".

Richiamate altresì le proprie precedenti deliberazioni relative alla revisione ordinaria delle partecipazioni art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (nn. 67/2018; 64/2019; 51/2020; 83/2021; 47/2022; 61/2023), e le relative relazioni sullo stato di attuazione della razionalizzazione.

Visto in particolare l'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare *"annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Dato atto che, il comma 2 del citato art. 20 T.U.S.P., in merito ai presupposti richiamati dal comma 1, recita:

"2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*

- e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

Atteso che il Comune, conseguentemente, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c.2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art.4, c.1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4, c.2, T.U.S.P., come meglio sopra dettagliate;
3. previste dall'art.20, c.2, T.U.S.P., ossia:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori

superiore a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art.4, c.7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P..

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n.138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune, dando atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società è avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.

Considerato che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

Viste le Linee Guida del MEF – Dipartimento del Tesoro pubblicate in data 23/11/2019, che si intendono confermate e la pubblicazione dello schema tipo per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni - detenute al 31 dicembre 2020 - che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, entro il prossimo 31 dicembre, ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P..

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e

sostanziale.

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Preso atto che la Fondazione Polo Universitario Grossetano ETS, non rientra nel novero delle partecipazioni soggette alla disciplina del D.Lgs. 175/2016, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettere da l) a p).

Preso altresì atto che FIDI TOSCANA S.p.a. non è più detenuta alla data del 31/12/2020, avendo ceduto le azioni alla Regione Toscana, in seguito a gara il 15/09/2020.

Dato inoltre atto che in data 12/04/2023 l'Ente ha altresì ceduto le quote possedute in GROSSETO FIERE S.p.A. alla società Etruria Nova S.r.l. con atto di compravendita stipulato presso il notaio Dr. Menchetti, studio notarile "notai Detti e Menchetti", sede legale nel Comune di Grosseto p.zza Caduti sul Lavoro n.1.

Ritenuto necessario precisare che in data 30/12/2022 con nota PEC protocollo n. 51676 il Commissario Liquidatore del CONSORZIO INTERPROVINCIALE PER LA GESTIONE DEL PARCO DI MONTIONI IN LIQUIDAZIONE ha comunicato la situazione patrimoniale finale di liquidazione del Consorzio con la predisposizione, nei giorni successivi alla chiusura dell'esercizio 2022, del Bilancio finale di liquidazione quale Bilancio Consuntivo 2022 come ultimo atto da lui sottoscritto nella sua qualifica di liquidatore a conclusione dell'incarico. La nota riporta l'avanzo di liquidazione da destinare agli Enti partecipanti, fra cui il Comune di Follonica, a cui sono stati liquidati € 8.922,69. L'accredito è avvenuto con la carta contabile n. 55 del 4/01/2023 sul c/c della Tesoreria Comunale;

Ritenuto necessario anticipare che la società GROSSETO SVILUPPO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE nei primi mesi del 2024 ha l'intenzione di chiedere all'Assemblea dei soci la revoca dello stato di liquidazione volontario iniziato in data 27/07/2017 allegando la proposta di variazione dello Statuto, la relazione per la delibera di revoca della liquidazione ex art. 2487/ter c.c. ed il nuovo piano industriale ex art. 56 CCII.

Dato atto che l'Ente alla data del 31/12/2023, così come meglio specificato nell'allegato B, detiene le seguenti partecipazioni dirette:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Acquedotto del Fiora S.p.a.	00304790538	2,28%
Azienda Farmaceutica Municipalizzata (AFM) – Azienda Speciale	01101370532	100%
Ce.Val.Co. S.p.a. In liquidazione	00899140495	4,09%
Co.S.Ec.A. S.r.l. In liquidazione	81000370536	17,02%
COeSO – Sds AREA GROSSETANA	01258070539	7,82%

Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a.	01311090532	8,78%
Grosseto Sviluppo S.r.l. In liquidazione	01064080532	0,283%
Net Spring S.r.l.	01206200535	1%
R.A.M.AS.p.a.	00081900532	4,84%

Dato atto che l'Ente alla data del 31/12/2023 detiene le seguenti partecipazioni indirette:

Acquedotto del Fiora S.p.a. :

NOME PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE
Acquaser S.r.l.	8%
CTS (Ex CISA)	1%
Ingegnerie Toscane S.r.l.	2,564%
Le Soluzioni Scarl	25%
Tiforma Scrl	25,54%
Agile Academy	90%

Co.S.Ec.a. S.r.l. in liquidazione:

NOME PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE
Sei Toscana S.p.a.	0,022%
Co.S.Eco. S.r.l.	60%

R.A.M.A S.p.a. :

NOME PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE
R.A.M.A S.p.a. Azioni Proprie	12,52%
TIEMME S.p.a.	29,851%

Dato atto che, esaminate le singole partecipazioni detenute dall'Ente e rinviando per approfondimenti alla relazione tecnica dell'ufficio, deve rilevarsi sinteticamente quanto segue, in ordine alla verifica ordinaria del mese di Dicembre 2024, relativa alle partecipazioni detenute al 31/12/2023:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE Ordinaria 2024	NOTE	ESITO Rilevazione Straordinaria
Acquedotto del Fiora S.p.a.	00304790538	2,28%	Mantenimento		Mantenimento
Azienda Farmaceutica Municipalizzata (AFM) – Azienda Speciale	01101370532	100%	Mantenimento	Trattasi di Azienda Speciale - NON FORMA SOCIETARIA	Mantenimento
Ce.Val.Co. S.p.a. In liquidazione	00899140495	4,09%	In Liquidazione		In Liquidazione dal 2009
Co.S.Ec.A. S.r.l. In liquidazione	81000370536	17,02%	In Liquidazione		In Liquidazione dal 2015
COeSO – Sds	01258070539	7,82%	Mantenimento	NON IN FORMA SOCIETARIA	
Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a.	01311090532	8,78%	Mantenimento		Mantenimento
Grosseto Sviluppo S.r.l. In liquidazione	01064080532	0,283%	In Liquidazione		In liquidazione dal 2017
Net Spring S.r.l.	01206200535	1%	Mantenimento		Mantenimento
R.A.M.A S.p.a.	00081900532	4,84%	Alienazione Azioni o quote possedute	Già Inserita nel piano straordinario di Razionalizzazione e anno 2017	Alienazione Azioni

Ritenuto necessario ricordare che nel corso dell'anno 2022, R.A.M.A S.p.a. tramite nota PEC protocollo n. 45612 del 16/11/2022 ha ribadito di essere proprietaria, nonché gestore, delle reti e degli impianti funzionali allo svolgimento dei servizi TPL, riconosciuti e vincolati come tali dalla Regione e di star ultimando le procedure di vendita di suddetti beni al nuovo gestore della concessione dei servizi di TPL, Autolinee Toscane S.p.a., subentrato in tutto il territorio regionale dalla data del 1/11/2021. In particolare rende noto di aver già ceduto la proprietà degli immobili che ospitano i depositi di Follonica. A seguito di tali cessioni, R.A.M.A S.p.a. ha intrapreso un percorso per provvedere al ristoro integrale del debito bancario mediante attuazione di un piano di ristrutturazione del debito ed una corretta valutazione del patrimonio a tutela di tutti i Soci.

Preso atto che altresì nell'anno 2021, l'assemblea dei soci di R.A.M.A S.p.a. ha deliberato una l'aumento gratuito del capitale sociale, mediante un incremento del valore nominale unitario delle azioni da 1,00 € a 2,42 €, passando da un capitale di 1.653.694,00 € ad 4.002.592,88 €.

Inoltre, sempre nella medesima nota PEC, R.A.M.A S.p.a. ribadisce di essere proprietaria per una quota del 29,12% delle azioni di Tiemme S.p.a., che gestisce il servizio di trasporto locale di persone nel bacino di varie Province, compresa quella di Grosseto.

Dato inoltre atto che R.A.M.A S.p.a., con la nota PEC sopra richiamata, afferma che le sue finalità istituzionali rientrerebbero nel novero delle attività perseguibili mediante la partecipazione pubblica ai sensi dell'art 4 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 175/2016. A tal riguardo cita la sentenza della Corte di Appello di Firenze (n. RG. 2196/2021 depositata lo scorso 11/10/2022), la quale sembra aver respinto la richiesta di recesso e di liquidazione della partecipazione in denaro ai sensi dell'art. 1, co.569 della L. 147/2013 formulata dalla Provincia di Arezzo nei confronti della società L.F.I. S.p.a., socia di Tiemme al pari di R.A.M.A S.p.a. ed in condizioni del tutto analoghe, in base al presupposto della Corte dei Conti nella relazione 2014 sugli organismi partecipati dagli Enti Territoriali con la quale ha affermato che la partecipazione dell'Ente può essere sia diretta che indiretta e che sono da ritenere legittime le società che gestiscono servizi di interesse generale e che svolgono un'attività di impresa anche indirettamente.

Preso altresì atto che Rama, ha elaborato un documento che delinea la Vision e la Missione 2022-2026 e reso noto il nuovo Piano Strategico, con il quale prevede lo sviluppo di 2 rami: quello relativo all'infrastruttura e quello relativo al settore digitale.

Preso atto che con nota PEC prot. 25673 del 19/06/2023 R.A.M.A. S.p.A. ha trasmesso il bilancio d'esercizio chiuso alla data del 31/12/2022 e la relativa nota integrativa, nella quale viene ribadito che dal 2021 ha cambiato sede ed ha provveduto ad assumere personale, questo ha determinato un conseguente aumento dei costi per le utenze, per la gestione dell'immobile e per il personale, oltre ad una diminuzione dei costi verso Tiemme S.p.A. per service amministrativo e l'aumento del service dei servizi e del co-working che R.A.M.A. S.p.A. fornisce alla sua società collegata.

Preso atto che con nota PEC prot. n. 47478 del 14/11/2023 R.A.M.A. S.p.A. ha comunicato l'approvazione della delibera di acquisto delle azioni di proprietà della società di A.T.M. S.p.A. in liquidazione detenuta da Tiemme S.p.A. a seguito di una procedura di scioglimento e messa in liquidazione nel corso del 2022 determinata da parte dell'Assemblea Straordinaria di A.T.M. S.p.A..

Ritenuto inoltre necessario ricordare che il Comune di Follonica aveva già provveduto a:

- Offrire ai soci le proprie azioni, secondo quanto stabilito dai Patti Parasociali con prot. n. 34371 del 20/10/2017. Offerta che è andata deserta;
- Avviare la procedura di vendita delle azioni con determinazione n. 867/2018, che è andata anch'essa deserta;
- Richiedere la liquidazione delle proprie azioni ai sensi dell'art. 24 co. 5 del D.Lgs. 175/2016.

Tramite nota PEC prot. n. 25501 del 10/06/2024 il CdA della società ha trasmesso il Rendiconto dell'anno 2023. Nella nota viene precisato che in riferimento alla partecipazione in Tiemme S.p.A. valutata col metodo del patrimonio netto, il valore d'iscrizione è aumentato di € 377.073 di cui € 184.883 in ragione della quota parte di utile conseguito nell'esercizio 2023 dalla partecipata di competenza di R.A.M.A. S.p.a. ed € 192.190 dall'acquisto delle quote vendute da A.T.M. S.p.A. in liquidazione. Complessivamente la rivalutazione della partecipazione in Tiemme S.p.a. è pari ad euro 1,021 milioni. L'operazione ha portato, a fronte di un esborso di € 71.152 mila, un incremento di valore della partecipazione di euro 192.190 e di patrimonio netto di € 121.038.

Nel corso del 2023, il CdA conferma che a seguito dell'acquisto della nuova sede ed i nuovi investimenti effettuati per l'attuazione della Mission aziendale c'è stato un aumento di costi di gestione e di personale.

Tramite nota PEC prot. nr. 3426 del 25/01/2024, n. 19294 del 9/05/2024 e n. 19325 del 10/05/2024 l'ufficio competente ha richiesto informazioni alla società in merito agli sviluppi del Piano Industriale trasmesso alla fine del 2022, alla quale la società ha risposto con nota prot. 22604 del 22/05/2024.

Ritenuto quindi necessario stabilire che, per tutte le motivazioni esposte, l'Ente intende proseguire con la dismissione della partecipata come definito nelle proprie precedenti deliberazioni ex art. 20 D.Lgs. 175/2016 ed i relativi effetti (i cui tentativi di cessione esperiti non risultano comunque andati a buon fine) e di dare mandato all'Assessore competente e all'Ufficio di ripetere le procedure necessarie per la dismissione/alienazione delle quote societarie possedute mediante i percorsi di legge e statuari, come definito nelle proprie precedenti deliberazioni ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016.

Richiamato ulteriormente il disposto di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016 in merito agli obblighi di razionalizzazione che incombono sugli enti che detengono partecipazioni pubbliche.

Vista la Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, nel quale più dettagliatamente si elencano le azioni adottate dall'Ente per la effettiva concretizzazione del Piano di Razionalizzazione 2024 (partecipazioni detenute al 31/12/2023).

Ritenuto necessario, tutto quanto sopra considerato, di dover dare mandato al Sindaco e agli uffici preposti, per le rispettive competenze, al fine di procedere nelle attività conseguenti alla presente deliberazione ed alla predisposizione dei provvedimenti attuativi del presente piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni detenute dall'ente.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio competente, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il vigente statuto comunale;
- la Relazione tecnica di ricognizione delle azioni di attuazione del piano 2023 delle partecipazioni societarie del Comune di Follonica, di cui all'Allegato A della presente deliberazione.

Considerato che a seguito dell'analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette di cui all'allegato A e B della presente deliberazione, che ne fanno parte integrante e sostanziale, non emergono modifiche alle modalità di gestione dei servizi erogati e dall'attuazione delle indicazioni riportate nei documenti non derivano modifiche alle previsioni di bilancio dell' Ente né dei suoi equilibri, e che pertanto non risulta necessario il parere dell'Organo di revisione alla luce di quanto disposto dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del 2° Settore, espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000.

Con la seguente votazione:

PRESENTI	VOTANTI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI
17	17	17 (unanimità)	0	0

D E L I B E R A

1. Di approvare la “Relazione Attuazione Misure di Razionalizzazione del precedente piano approvato con deliberazione n. 61 del 18/12/2023.” Allegato “A” alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di approvare altresì la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Follonica alla data del 31 dicembre 2023 come risultanti dal documento denominato “Relazione Tecnica e Ricognizione - Analisi periodica delle partecipazioni art. 20 Dlgs.175/2016”, Allegato “B” alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale.
3. Di dare atto che, per le ragioni espresse sia nella Relazione Tecnica, sia nelle premesse della presente deliberazione, le società direttamente partecipate dall'Ente, che resteranno nel portafoglio finanziario del Comune sono le seguenti:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
Acquedotto del Fiora S.p.a.	00304790538	2,28%	Mantenimento
Azienda Farmaceutica Municipalizzata (AFM) – Azienda Speciale	01101370532	100%	Mantenimento

COeSO – Sds	90016190531	7,82%	Mantenimento
Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a.	01311090532	8,78%	Mantenimento
Net Spring S.r.l.	01206200535	1%	Mantenimento

4. Di dare atto che il presente provvedimento sarà inviato alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 175 del 2016 e s.m.i., nonché a tutte le società partecipate dal Comune.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 Dlgs. 267/2000

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA SETTORE 2** si esprime parere:
Favorevole

Data, 17-12-2024

IL DIRIGENTE
Giovanna Gregucci

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** si esprime parere:
Favorevole

Data, 17-12-2024

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Giovanna Gregucci

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL PRESIDENTE
Alberto Aloisi

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Giovanna Gregucci